



Rubrica: Atti legislativi e diritti politici
Sottorubrica: Atti del Gran Consiglio
Data di pubblicazione: KABTI 01.07.2022
Numero di pubblicazione: PR-TI10-0000000023

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Servizi del Gran Consiglio, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Decisione del Gran Consiglio del 22 giugno 2022 sull'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 12 maggio 2017 denominata "Per un'imposta di circolazione più giusta!"

Organo decisionale:

Gran Consiglio

La decisione completa si trova nell'allegato PDF.

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA presentata il 12 maggio 2017 denominata «Per un'imposta di circolazione più giusta!»

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 12 maggio 2017 «Per un'imposta di circolazione più giusta!», volta a chiedere che la legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 sia modificata in modo che:

- (1) *l'imposta di circolazione per i veicoli immatricolati la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009 sia fissata unicamente in funzione delle emissioni di CO₂, fatta salva un'imposta minima non superiore a fr. 200.-;*
- (2) *l'imposta di circolazione sia fissata esclusivamente sulla base di atti soggetti a referendum, senza alcuna delega al Consiglio di Stato;*
- (3) *il ricavo annuo delle imposte di circolazione relative alle automobili sino a kg 3500 non ecceda gli 80 milioni di franchi (stato il 31 dicembre 2016);*
- (4) *i proventi dell'imposta di circolazione confluiscono in un «conto mobilità» (sul modello del FOSTRA a livello federale);*

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7670 del 12 giugno 2019 per la modifica della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;

richiamata la decisione parlamentare del 27 marzo 2018, con la quale il Gran Consiglio ha dichiarato ricevibile l'iniziativa popolare legislativa generica denominata «Per un'imposta di circolazione più giusta!»

visto il rapporto di minoranza 2 16 giugno 2022 n. 7670 R3 della Commissione gestione e finanze;

richiamati gli articoli 37 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018,

decreta:

I
È elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare legislativa generica 12 maggio 2017 «Per un'imposta di circolazione più giusta!».

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e)

- e) fr. 120.-- per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni fino a 95 CO₂ (g/km);
fr. 120.-- + (emissioni CO₂ g/km - 95 g/km)^{1,4} per le altre automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti;
fr. 105.-- + (5,70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);
fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;
fr. 105.-- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti.

Art. 1a - Utilizzo del gettito e misure di adeguamento del gettito

¹Il gettito dell'imposta di circolazione, in linea di principio, non può eccedere i costi della costruzione e della manutenzione delle strade, dedotte le spese di funzionamento.

²Se l'equilibrio tra gettito e costi di costruzione e di manutenzione non può essere ristabilito nel breve periodo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle modifiche legislative di adeguamento.

Art. 11 cpv. 2

²La formula dell'imposta basata su un importo fisso e sulle emissioni di CO₂ di cui alla modifica del 22 giugno 2022, si applica alle automobili con peso inferiore a 3'500 kg la cui prima immatricolazione è successiva al 1° gennaio 2009. A quelle immatricolate prima di tale data, ad eccezione delle automobili d'epoca, la formula si applica dopo 1 anno dall'entrata in vigore della modifica.

II

È adottato il seguente controprogetto all'iniziativa.

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e)

- e) fr. $0.1 \times (\text{massa a vuoto (kg)} + 16 \times \text{potenza (Kw)}) / 2$ per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni fino a 95 g/km CO₂
fr. $0.1 \times (\text{massa a vuoto (kg)} + 16 \times \text{potenza (Kw)}) / 2 + (\text{emissioni CO}_2 \text{ g/km} - 95 \text{ g/km})^{1.385}$
per le altre automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni superiori a 95 g/km di CO₂
fr. $105.-- + (5,70 \times \text{potenza (kW DIN)})$ per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassisi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);
fr. $105.-- + (\text{fr. } 31,50 \times \text{numero posti a sedere})$ per gli autobus e gli autosnodati;
fr. $105.-- + (10 \times \text{potenza (kW DIN)})$ per gli altri autoveicoli pesanti.

Coefficiente di adeguamento

Art. 1a ¹Allo scopo di mantenere il gettito dell'imposta per i veicoli di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. e) (automobili) è previsto un coefficiente di adeguamento applicabile alle imposte emanate sulla base di questa disposizione. Tale coefficiente è pari al 100%.

²Esso può essere modificato dal Gran Consiglio sulla base del gettito dell'anno di riferimento e al netto dell'aumento del parco veicoli.

³La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

Contributi per promuovere il trasporto pubblico calmierando i prezzi dell'abbonamento arcobaleno

Art. 1b Ai beneficiari di contributi per la Riduzione dei premi Assicurazione Malattia, sia ordinari che nell'ambito delle Prestazioni Complementari, è riconosciuto un rimborso per l'acquisto di un abbonamento arcobaleno mensile o annuale pari al 15% del suo costo. L'ammontare del rimborso è cumulabile a eventuali altri contributi comunali e aziendali o ad altre prestazioni di politica sociale o familiare fino a un tetto massimo del 100%. Questo rimborso non rientra nel computo del reddito disponibile ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie, della legge sugli assegni di famiglia, della legge sull'assistenza sociale e della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

Art. 11 cpv. 2

abrogato

III

Salvo ritiro dell'iniziativa, la modifica legislativa è posta in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di respingere l'iniziativa e di accogliere il controprogetto.

IV

La modifica legislativa, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Bellinzona, 22 giugno 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'articolo 106 capoverso 6 LEDP, applicabile per analogia anche alle iniziative legislative, secondo cui il Consiglio di Stato pubblica nel Foglio ufficiale le decisioni del Gran Consiglio con la data della votazione;

risolve:

1. Domenica 30 ottobre 2022 sono sottoposti al voto popolare i seguenti oggetti:
[...]
 - l'iniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017 «Per un'imposta di circolazione più giusta!» e il controprogetto del 22 giugno 2022 del Gran Consiglio, riservata la facoltà di ritiro dell'iniziativa popolare da parte dei promotori.
2. È ordinata la pubblicazione dell'allegato decreto del Gran Consiglio del 22 giugno 2022 sull'iniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017 «Per un'imposta di circolazione più giusta!» nel Foglio ufficiale.

Bellinzona, 28 giugno 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**